VERBALE DI ACCORDO SINDACALE
-- procedura *ex* artt. 4 e 24 legge n. 223/91 --

* * *

Il giorno, **7 marzo 2019**, presso la sede dello studio legale DLA Piper sita in Milano, via della Posta, n. 7, si è svolta la riunione conclusiva per l'espletamento della fase sindacale della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società Oath (Italy) S.r.l. con lettera datata 22 gennaio 2019.

Hanno partecipato:

Oath (Italy) S.r.l. con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda, n. 3, in persona del procuratore speciale dott. Salvatore Gambacorta, con l'assistenza dell'avv. Pasquale Siciliani e del dott. Davide Maria Testa (di seguito, per brevità, anche "**Oath**" o anche la "**Società**");
Fisascat-CISL, in persona del sig. Ivan Notarnicola, con delega nazionale
Uiltucs-UIL, in persona del sig. Gianni Rodilosso, con delega nazionale
RSA, in persona dei signori Giulia Pasquariello, Alessandra Fedele e Alberto Sebastiani

di seguito, collettivamente anche definite le "**Parti**"

Premesso che

A. Oath (Italy) S.r.l., con sede legale in Milano e unità operativa in Roma, appartiene al gruppo multinazionale Verizon e fa parte di Verizon Media, una delle tre macro-divisioni (*business unit*) nelle quali Verizon è suddivisa. La Società è attiva nel settore *media technology* promuovendo in nome e per conto della società irlandese Oath EMEA Ltd. prodotti e servizi nel mondo della comunicazione a tutti i principali operatori del mercato italiano di riferimento.

B. Con lettera datata 22 gennaio 2019, la Società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, dichiarando un esubero totale pari a n. 10 unità lavorative, di cui 4 quadri e 6 impiegati, secondo i profili professionali e la distribuzione territoriale individuati nella lettera di avvio della procedura stessa.

C. La Società, al momento dell'avvio della procedura, occupava n. 25 dipendenti, di cui 24 a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato.

D. All'esito della procedura di consultazione sindacale, in data odierna, dopo ampio e articolato confronto tra le Parti, il numero degli esuberi si è ridotto a n. 8 unità lavorative, di cui 2 quadri e 6 impiegati.

E. Con riferimento a ulteriori due posizioni in esubero dell'area funzionale Account Management tra le restanti 8, le Parti hanno fino all'ultimo tentato di percorrere la strada del ricollocamento presso la sede di Dublino della società irlandese del gruppo Oath, ipotizzando, tra le altre, incentivi economici e rimborsi spese per il trasferimento. Tuttavia, a seguito dei colloqui effettuati dai lavoratori interessati, non è risultato possibile finalizzare tale ricollocamento.

F. Dopo ampio e approfondito confronto, le Parti, relativamente alle posizioni professionali in esubero, hanno inteso definire la procedura di licenziamento collettivo avviata dalla Società in data 22 gennaio 2019, come di seguito rappresentato.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

2. La procedura di licenziamento collettivo, avviata dalla Società in data 22 gennaio 2019, viene conclusa con accordo sindacale per un numero massimo di n. 8 unità lavorative secondo i profili professionali e la distribuzione territoriale individuata nella lettera di avvio della procedura stessa.

3. Le Parti, in deroga a quanto disposto dall'art. 5 della L. n. 223/1991, concordano sull'utilizzo dell'esclusivo criterio della volontarietà e non opposizione al licenziamento.

4. Il licenziamento sarà intimato entro il 29 marzo 2019, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, L. n. 236/1993.

5. Le Parti concordano sul riconoscimento di un'incentivazione all'esodo il cui importo e le cui modalità di erogazione sono definite in separata intesa siglata tra le stesse. L'erogazione di tale incentivo è condizionata alla sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione individuale, ai sensi dell'artt. 410, 411 o 412 ter c.p.c., e 1965 e ss. cod. civ. in una sede protetta *ex* art. 2113 c.c..

Le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 12, L. n. 223/1991, che eventuali vizi della comunicazione di apertura della presente procedura vengono sanati, ad ogni effetto di legge, attraverso il presente accordo.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti riconfermano di aver compiutamente espletato e concluso, con riferimento agli esuberi citati nel presente accordo, in ogni sua parte ed a tutti gli effetti con esito positivo, compresi quelli di cui all'articolo 5, così come modificato dall'articolo 8 L. 236/93, la procedura di cui agli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.

Oath (Italy) S.r.l.

Fisascat-CISL

Uiltucs-UIL

Le **RSA**